

COMUNE DI TERRUGGIA (AL)

Stralcio deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 09.03.2010 ad oggetto:
“ Approvazione Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010. Relazione previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale anni 2010/2012”

IL CONSIGLIO COMUNALE

....OMISSIS...

DATO ATTO che:

...OMISSIS...

- a) con deliberazione di G.C. n. 10 del 25.01.06, esecutiva, è stata determinata l'aliquota ICI per l'anno 2006 che viene confermata per l'anno 2010. Con Deliberazione di G.C. n. 21 del 03.03.2008, è stato determinato il valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI che resta confermato anche per l'anno 2010;

..... OMISSIS.....

COMUNE DI TERRUGGIA (AL)

Estratto di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2006

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis.....)

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2006 l'aliquota I.C.I. stabilite per l'anno 2005 con deliberazione di G.C. n. 3 del 19.01.05, esecutiva e precisamente:

- **aliquota ordinaria** nella misura del 5,5% (cinque virgola cinque per mille);
- **aliquota diversificata**: viene individuata una aliquota nella misura del 7% (Sette per Mille), ai sensi dell'art. 3 comma 53 della Legge 23/12/96 nr. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale che siano tenuti a disposizione dei proprietari e comunque sfitti nonché per le aree fabbricabili;
- **aliquota agevolata speciale**: viene individuata un'aliquota nella misura del 4% (Quattro per mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1 5° comma L. 27/12/97 nr. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dalla'art. 5 del D. Lgs. 30/12/92 nr. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della Legge 23/12/96 nr. 662.

3) Di stabilire in Euro 103,29 la detrazione unica dall'imposta per l'abitazione principale.

4) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

OMISSIS.....

Si precisa: aliquota ordinaria anche su terreni agricoli;

esenzione su prima casa estesa fino a due pertinenze ed equiparazione all'abitazione principale alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado che la utilizzino come abitazione principale e che nella stessa abbiano residenza anagrafica, previa autocertificazione da presentare in Comune entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata ICI .

./.

COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.004508160066

STRALCIO VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 03.03.2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI.

...OMISSIS...

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

a piano regolatore sono individuate aree edificabili a scopo produttivo e residenziale;

IN BASE all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dette aree non mantengono il valore catastale, ma devono essere valutate ai fini commerciali per l'applicazione dell'aliquota I.C.I.;

VISTI i valori di mercato nella zona per detti tipi di terreni;

RITENUTO pertanto di dover fissare un valore commerciale per detti tipi di terreno in modo che i cittadini abbiano valori certi di riferimento per il calcolo dell'imposta;

VISTO l'articolo 6 punto 5 del Regolamento I.C.I.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Terruggia;

VISTO il D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e s.m.i.;

VISTA la propria Deliberazione n. 8 del 25.01.2006, esecutiva, di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI;

RITENUTO di dover rideterminare il suddetto valore commerciale per l'anno 2008, alla luce degli incrementi di valore delle aree fabbricabili negli ultimi due anni;

DATO ATTO che il Responsabile Finanziario e Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnico – amministrativa e contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. 18.08.200 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **FISSARE** il valore commerciale della aree destinate a insediamenti produttivi e a insediamenti residenziali al fine dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008 nelle referenti misure.

1. AREE PRODUTTIVE	€. 14,00 al mq
2. AREE RESIDENZIALI	€. 26,00 al mq